



SENTENZA N. 262/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **71646** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 20.02.2019 ad istanza della Sig.ra (omissis) ((omissis) riassunto in corso di causa dagli eredi (omissis) rappresentati e difesi dagli Avv. Michela De Risi (C.F.: DRSMHL76B51F924L) e dall'Avv. Massimo Scala (C.F.: SCLMSM82L21A509L), presso il cui studio sito alla Via Duomo, n. 5, in Nola (Na), eleggono domicilio, i quali indicano ai sensi dell'art. 28, comma 2, c.g.c. il seguente indirizzo pec: michela.derisi@pecavvocatinola.it;

contro

INPS, Direzione generale, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21; **INPS**, Direzione provinciale, di Napoli, con sede legale in Napoli, via De Gasperi, n. 55; **INPS**, Direzione provinciale di Nola, con sede legale in Nola, via s.s. 7-bis, n. 62, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Di Maio.

per

il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995;

Visto il decreto del Presidente di questa Sezione giurisdizionale del 18.04.2023, che ha assegnato a questo GM il presente giudizio;

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa nella pubblica udienza del 29.04.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, Guglielmo Rega.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, a seguito di declinatoria di giurisdizione in favore di questa Corte da parte del Tribunale di Nola con sentenza n. 243, del 30.01.2019, la ricorrente, Sig.ra (omissis), riassumeva il giudizio per vedere accertare il proprio diritto al conseguimento della pensione d'inabilità, negatole dalla competente sede INPS in esito all'istanza dalla stessa presentata.

A tal fine, esponeva di essere stata dipendente delle Poste Italiane S.p.a. per il periodo 2.01.1992 – 23.06.2015 e di essere stata licenziata in data 23.06.2015 per superamento del periodo di comporto, dopo un periodo di aspettativa per motivi di malattia.

Aveva presentato all'INPS di Nola, in data 27.01.2016, domanda di pensione d'inabilità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, che l'INPS aveva dapprima dichiarato inammissibile in quanto non presentata al datore di lavoro in costanza di rapporto di lavoro e poi, all'esito di istanza di riesame, respinto nel merito in quanto il rapporto non era cessato per inabilità, ma per superamento del periodo di

comporto.

Secondo la ricorrente, tale provvedimento sarebbe illegittimo in quanto, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, si sarebbe trovata nella condizione d'inabilità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 per la presenza delle seguenti patologie: *"resezione del sigma con ileostomia (nel 2012) per adenocarcinoma con metastasi epatiche in attuale e adiuvante e con strumentale stabilità delle lesioni secondarie, attualmente sottoposta a chemioterapia di salvataggio, nonché ulteriori patologie"*, come da documentazione medica che allegava.

Tale condizione sanitaria sarebbe stata accertata anche dall'INPS con verbale emesso all'esito della domanda diretta ad ottenere le provvidenze d'invalidità civile ex art. 2 della legge n. 118/1971, con il quale era stata accertata la percentuale d'invalidità nella misura del 100%.

Chiedeva, preliminarmente, in via istruttoria, di nominare CTU al fine di accertare se avesse diritto al riconoscimento della pensione diretta di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, con decorrenza dalla data del licenziamento (23.06.2015) o da altra diversa data individuata nella relazione peritale.

Allegava al ricorso la documentazione sanitaria a corredo della domanda formulata.

2. Con memoria pervenuta a mezzo pec in data 01.07.2021, si costituiva l'INPS, che concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese, per carenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.

Segnatamente, riteneva non sussistente il presupposto del requisito della cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, atteso che la ricorrente sarebbe stata invece licenziata per scadenza del periodo massimo di comporta.

3. All'esito dell'udienza del 12.07.2021, il G.M., in diversa composizione monocratica, pronunciava l'ordinanza n. 152/2021, con cui interpellava l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute in ordine ai quesiti medico legali ivi formulati.

4. Nelle more, a seguito del decesso della Sig.ra (omissis), avvenuto a Nola (Na), in data 2.05.2019, perveniva il 2.08.2021 la memoria di costituzione in riassunzione da parte degli eredi (omissis) che si riportavano alle conclusioni già in atti, insistendo in particolare per l'accertamento peritale, con conseguente condanna degli enti convenuti al pagamento di quanto dovuto alla loro dante causa (omissis), ivi inclusi gli interessi del danno da svalutazione monetaria; e con vittoria di spese di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.

5. Nonostante reiterati solleciti, l'Ufficio del Ministero della Salute interpellato non provvedeva a dare seguito alla citata ordinanza n. 152/2021. E, da ultimo, con nota prot. 20514, del 21.07.2022, comunicava la propria impossibilità ad espletare in tempi brevi l'incarico attribuito, in ragione dei pensionamenti del personale medico assegnatario del fascicolo e della grave carenza di organico

dell'Ufficio, rimettendo a questa Corte ogni conseguente valutazione.

6. All'esito dell'udienza del 23.11.2022, con separata ordinanza n. 219/2022, il G.M., in altra composizione, considerato che la documentazione in atti non consentiva di dirimere la questione controversa, e in ragione dell'obiettivo difficoltà operativa in cui versava l'UML del Ministero della Salute, al fine di garantire una ragionevole durata del giudizio, riteneva necessario - restando impregiudicato l'esito del giudizio sotto i profili sia di rito che di merito - interpellare ai sensi dell'art. 166 del c.g.c. la Sezione speciale CML presso la Corte dei conti di Roma, chiamata ad esprimersi, sulla scorta della documentazione in atti, *"in ordine allo stato di infermità e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico previsto dall'art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995, indicando, in caso affermativo, la data di decorrenza"*.

6.1. Successivamente, in data 20.09.2024, questo GM provvedeva a sollecitare, tramite la propria Segreteria la citata Sezione speciale al fine del deposito dell'elaborato peritale. Veniva altresì fissata l'udienza del 22.01.2024.

7. Il 18.01.2024 veniva depositato il parere medico-legale del CML presso la Corte dei conti, che concludeva nel senso che *"la ricorrente (omissis), in ordine allo stato di infermità sofferto, si trovasse nella permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico previsto dall'art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995, sin dalla data dell'obbligato licenziamento (23.06.15), risultando in tal modo soddisfatti i requisiti medico legali necessari al*

riconoscimento dei benefici di cui all'art. 2 comma 12 della L. 335/95".

8. All'udienza del 22.01.2024, il G.M., ritenuta l'esigenza di acquisire documentazione comprovante che i ricorrenti erano tutti eredi di (omissis), e considerato che il parere dell'UML era stato depositato solo il 18.01.2024, pertanto a ridosso della data dell'udienza medesima, disponeva – concordi le parti – che i ricorrenti depositassero la documentazione inerente alla loro qualità di eredi entro il 15.03.2024 e rinviava la trattazione all'udienza del 22.04.2024, poi tenutasi il 29.04.2024.

9. Il 22.02.2024 perveniva documentazione dal Sig. (omissis) che attestava la sua qualità di erede della Sig.ra (omissis), nonché di (omissis) come risultante dall'estratto della situazione di famiglia integrale rilasciato dal Comune di Nola il 5.02.2024.

10. Il 12.04.2024 pervenivano note conclusive dal Sig.(omissis) che attestava la sua qualità non solo di soggetto chiamato all'eredità, ma anche di erede della propria sorella deceduta, (omissis).

Nel merito, ribadiva come la domanda della *de cuius* fosse fondata e dovesse trovare pieno accoglimento, anche in ragione di quanto emerso dalle risultanze del parere medico legale espresso della Sezione Speciale del CML del Ministero della Difesa.

11. All'udienza del 29.04.2024, erano presenti in aula l'avv. Michela De Risi per il ricorrente e l'avv. Vincenzo Di Maio per l'INPS.

L'avv. De Risi, nel riportarsi alla CTU favorevole ed agli scritti difensivi versati in atti, concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda.

L'avv. Di Maio si riportava alla memoria difensiva depositata in atti, contestando l'esito della CTU ed insistendo per il rigetto del ricorso introduttivo.

Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio, introdotto con ricorso originario della Sig.ra (omissis), verte sul riconoscimento del suo diritto alla pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.

La Sig.(omissis) è stata dichiarata cessata dall'impiego presso Poste Italiane S.p.A., in data 23.06.2015, per superamento del periodo di comporto dopo un periodo di aspettativa per motivi di malattia, ed è deceduta il 2.05.2019.

2. In primo luogo deve essere affermata la giurisdizione della Corte dei conti sulla controversia in esame. Va al riguardo precisato che il decreto-legge n. 487/1993, convertito dalla legge n. 71/1994 – che ha trasformato l'amministrazione postale in ente pubblico economico e, poi, in S.p.a. – ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente, senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico (Cass. civ., sez. un., sent. n. 16168/2011). Da ciò consegue, trattandosi di questione inerente al trattamento pensionistico, la giurisdizione di questa Corte nel caso di specie.

3. L'odierno giudizio è stato riassunto, nella loro qualità di eredi della Sig.ra (omissis), dai Sig.ri (omissis), rispettivamente di lei madre e

fratello.

Da quanto si evince dalla documentazione allegata, come integrata a seguito della richiesta di questo G.M., al momento della decisione risulta tuttavia unico erede della Sig.ra (omissis) solo il di lei fratello, (omissis); mentre la madre della Sig. (omissis) ricorrente in riassunzione, è deceduta il 17.01.2022.

Al riguardo va osservato, come anche rilevato dalla parte ricorrente, che *“nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede”* (Cass. civ., sez. III, ord. n. 210/2021; Cass. civ., sent. n. 16814/2018).

Pertanto, il giudizio, ritualmente riassunto, alla luce dell'integrazione documentale prodotta da cui si ricava la qualità di erede, prosegue nei confronti del Sig(omissis) avendo quale oggetto l'accertamento delle condizioni legittimanti l'erogazione della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 alla Sig.ra (omissis), a decorrere

dal 23.06.2015, data di cessazione dall'impiego per superamento del periodo di comporto, e sino al 2.05.2019, data del suo decesso.

4. Venendo al merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di seguito esposto.

Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 e del relativo regolamento esecutivo (dm. n. 187 dell'8.05.1997), la pensione di inabilità dei dipendenti pubblici presuppone: a) i requisiti di contribuzione previsti dall'art. 2 della legge n. 222/1984; b) la *"assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa"* (art. 2 D.M.); c) una domanda dell'interessato (con allegata documentazione sanitaria) rivolta all'amministrazione di appartenenza, cui deve seguire un accertamento formale (*"riconoscimento"*) dello stato di inabilità (art. 3 D.M.).

Secondo la giurisprudenza contabile (*ex multis*, Corte conti, sez. II App., sent. n. 440/2018; Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 684/2021; Corte conti, sez. giur. Sicilia, sent. n. 199/2008; Corte conti, sez. giur. Lazio, sent. n. 202/2015; Corte conti, sez. II App., sent. n. 692/2013; Corte conti, sez. II App., sent. n. 440/2018), la norma non impinge sulle modalità dell'avvenuta cessazione dal servizio, atteso che presupposto dell'insorgenza del diritto non è che l'impossibilità di lavorare per infermità sia stata causa *"formale"* della cessazione del rapporto di lavoro (ossia motivazione del provvedimento di collocamento a riposo), bensì che tale infermità abbia *"di fatto"* cagionato la cessazione del rapporto (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. 684/2021).

L'intento del legislatore è stato, dunque, quello di tutelare i dipendenti pubblici colpiti da infermità tali da pregiudicare, in modo assoluto e permanente, la possibilità di prestare attività lavorativa.

5. Orbene, l'operato dell'Amministrazione risulta affetto da erronea interpretazione dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, avendo ritenuto infondata la domanda attorea per il solo fatto che il motivo formale della cessazione del rapporto di lavoro era stato il superamento del periodo di comporto, ed avendo, quindi, automaticamente escluso la spettanza della pensione di inabilità.

Conformemente alla giurisprudenza sopra richiamata, che qui si ribadisce, il diritto a pensione non può essere negato per il solo fatto che l'Amministrazione dichiara con propria determinazione la cessazione del rapporto di lavoro per motivi diversi dall'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, in quanto il presupposto dell'insorgenza del diritto è il fatto che l'impossibilità di lavorare per infermità abbia "di fatto" cagionato la cessazione del rapporto di lavoro.

In altri termini, alla data di cessazione, l'interessato deve essere colpito da una malattia tale da non consentire di svolgere nessuna attività lavorativa; e ciò a prescindere dal fatto che, nel corso della malattia, egli sia stato collocato a riposo per motivi diversi, come nel caso qui in esame (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 684/2021).

Da questo punto di vista, la determinazione negativa assunta dall'INPS, fondata sul fatto che la cessazione dal servizio è avvenuta per licenziamento a causa del superamento del periodo di comporto,

non risulta quindi dirimente.

6. Nel caso all'odierno esame questo giudice, in diversa composizione, aveva ritenuto di richiedere il parere del Collegio medico-legale presso la Corte dei conti al fine di svolgere accertamenti *"in ordine allo stato di infermità e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico previsto dall'art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995, indicando, in caso affermativo, la data di decorrenza"*.

Viene quindi in rilievo il parere del suddetto CML, reso il 17.01.2024 che, all'esito delle operazioni peritali condotte con i consulenti di parte attrice e parte resistente, concludeva nel senso che *"la ricorrente (omissis), in ordine allo stato di infermità sofferto, si trovasse nella permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico previsto dall'art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995, sin dalla data dell'obbligato licenziamento (23.06.15), risultando in tal modo soddisfatti i requisiti medico legali necessari al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 2 comma 12 della L. 335/95"*.

Precisava il parere evidenziando *"che il quadro inabilitante insistente sulla (omissis) fosse tale da essersi concretizzato, innanzitutto antecedentemente l'epoca dell'avvenuto licenziamento (2015), per una connotazione di gravità non emendabile difatti, ripercorrendo la storia sanitaria della paziente, è possibile stimare come, già nel 2012, la (omissis), a valle dell'intervento chirurgico eseguito era portatrice di ciecostomia ed ileostomia e nel breve termine presentò un ulteriore aggravamento con necessità di reintervento, difficoltà sostanziali nella gestione della vita di*

relazione di modo che si debba ritenere difficile prevedere una chiara esprimibilità di capacità lavorativa residua da condurre in maniera continuativa. Oggettivamente, rispondendo ai quesiti posti dall'Ill.ma Corte e dovendo fissare una data certa di inespressività mansionale totale, è parere di Questo Collegio, che la ricorrente (omissis) fosse, all'epoca del licenziamento (23.06.15) da ritenere "Permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2 comma 12 della L. 335/95".

7. Nel caso di specie, il parere reso dal CML presso la Corte dei conti ha preso in esame la documentazione acclusa al fascicolo ed appare dettagliato, completo ed esaustivo. Il parere è stato espresso dopo aver esaminato la documentazione agli atti e con la partecipazione alle operazioni peritali dei consulenti delle parti.

Le argomentazioni medico legali su cui si fondano le conclusioni cui è pervenuto l'Organo di consulenza, appaiono coerenti con la documentazione allegata al fascicolo, fondate sull'analisi dei riscontri documentali e l'esito cui pervengono - motivato dalla coerenza logico-scientifica delle argomentazioni spiegate - condiviso da questo Giudice, è pienamente idoneo a costituire elemento positivo di valutazione della domanda attorea.

8. Ne consegue che il ricorso va accolto e, conseguentemente, deve essere accertato e dichiarato il diritto del ricorrente in riassunzione, Sig. (omissis), in proporzione alla quota ereditaria spettante in concorrenza con altri eventuali eredi, alla spettanza di quanto dovuto alla di lui sorella (omissis), a titolo di pensione ordinaria di inabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, dal mese successivo alla

data di cessazione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comportamento (1.07.2015) e sino alla data del decesso (2.05.2019), con conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidare secondo la regola dell'assorbimento (Corte conti, sez. riun., sent. n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002).

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, l'INPS è condannato al pagamento delle spese di giudizio che, alla luce dell'attività defensionale svolta, si quantificano forfettariamente in euro 600,00 oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente in riassunzione, Sig(omissis) in proporzione alla quota ereditaria spettante in concorrenza con altri eventuali eredi, alla spettanza di quanto dovuto alla di lui sorella (omissis), a titolo di pensione ordinaria di inabilità, dal mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comportamento (1.07.2015) e sino alla data del decesso (2.05.2019).

Condanna l'INPS al pagamento delle predette somme in favore del Sig. (omissis), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei sensi di cui in parte motiva.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di giudizio che si

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 71646	
	quantificano forfettariamente in euro 600,00 oltre IVA, CPA e accessori	
	nella misura di legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli, all’esito dell’udienza del 29.04.2024.	
	Il Giudice	
	Alessandra Molina	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata in Segreteria il 09.05.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	(f.to digitalmente)	
	DECRETO	
	Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art.	
	52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura	
	della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del	
	suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti	
	ed aventi causa.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	Firma digitale	
	In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell’art. 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione	
	dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi	
	identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.	
	14	

Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 71646

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Depositata in Segreteria il giorno

(f.to digitalmente)